

Trib. di Taranto, Sez. II, Decreto, Dott. Claudio Casarano, 15 settembre 2016

“Omissis”

DECRETO EX ART. 125 DISP. ATT. C.P.C. – ART. 17 DEL REGOLAMENTO CE N. 1896/2006

A seguito di ingiunzione di pagamento europea emessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006 in favore del ..., la ... proponeva regolare opposizione nel rispetto delle forme e dei tempi dettati dalla normativa europea di riferimento. L'opposizione al decreto veniva poi comunicata dalla cancelleria al ricorrente in data 03/08/2016.

La causa veniva iscritta a ruolo su istanza del difensore della opponente, pur se sulla base del modulo di opposizione che non contiene alcuna motivazione, secondo le prescrizioni del predetto regolamento: basta cioè manifestare la volontà di opporsi e lo si può fare anche di persona.

Da qui la necessità di individuare le modalità della pacifica prosecuzione della causa.

A tal proposito, l'art. 17, par. 1, del regolamento europeo disciplina gli effetti della presentazione di un'opposizione, stabilendo che – quando l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento europeo e il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto con il ricorso l'estinzione del procedimento - essa “prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria”. Il secondo comma stabilisce altresì che “il passaggio al procedimento civile ordinario, ai sensi del paragrafo 1, è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine” (e cioè occorre fare capo alla legge dello Stato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento).

L'art 26 del suddetto regolamento europeo dispone altresì che “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”.

Occorre allora individuare la disciplina applicabile al caso di specie; ed in materia sono state prospettate diverse soluzioni.

Una prima interpretazione potrebbe muovere dalla *ratio* dell'istituto in esame quale espressa dall'art. 1 del regolamento CE: “Il presente regolamento intende: a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ...”.

In altri termini scegliere una forma di trattazione della causa evocata nel decreto ingiuntivo europeo che prediliga l'esigenza di scoraggiare le opposizioni dilatorie garantendo la formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo, che anticipi gli effetti della sentenza: soprattutto consentire l'applicazione dell'art. 648 c. p. c. alla prima udienza di trattazione in sede ordinaria.

Seguendo così questa impostazione fino alle estreme conseguenze si dovrebbe così onerare lo stesso opponente di proporre una opposizione a decreto ingiuntivo, ma rispettando questa volta le forme ex art. 645 c. p. c..

Come è stato osservato da altri, osta a questa interpretazione la circostanza che per il decreto ingiuntivo europeo è richiesto semplicemente di indicare i mezzi di prova; come a dire che l'opponente non avendo la possibilità di prendere cognizione delle prove poste a fondamento del credito ingiunto, non potrebbe costruire la sua difesa in maniera adeguata con l'opposizione ex art. 645 c. p. c.: si pensi al caso dell'eventualità che voglia disconoscere la scrittura privata indicata nel ricorso monitorio.

Va quindi esclusa questa prima interpretazione.

Non potrebbe neanche applicarsi nella specie l'ordinanza del mutamento del rito ex art. 426 c. p. c.; infatti, questa disposizione presuppone la completezza della domanda attrice, che nella fattispecie in esame, come sopra osservato, difetta.

Per la stessa ragione va esclusa l'applicazione dell'art. 616 c. p. c., in tema di prosecuzione dell'opposizione all'esecuzione proposta in forma sommaria davanti al giudice dell'esecuzione in giudizio a cognizione piena, ed alla quale norma pure ci si è richiamati in giurisprudenza,.

Non resta allora che applicare l'art. 125 disp. att. c. p. c., che pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell'interruzione della causa o della declaratoria di incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica. Senza quindi giungere a richiedere che l'opposto ponga in essere una citazione ex novo, come pure sostenuto in giurisprudenza.

In altri termini si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo; che – si ricordi - a differenza dell'opposizione il regolamento prescrive che debba essere completo sia sul piano della *causa petendi* sia del *petitum*. Non a caso in mancanza di opposizione, è suscettibile di divenire un titolo esecutivo riconosciuto anche negli stati membri della unione europea.

Seguendo l'interpretazione preferita si garantisce per un verso la piena parità d'armi, dal momento che con le prescrizioni richieste in tema di vocatio in ius oltre che di editio actionis(vedi art. 125 disp att. che riproduce il precetto dell'art. 163 c.p.c.) il diritto di difesa dell'opponente viene garantito pienamente.

Per altro verso si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo: il processo iniziato nella forma comunitaria finirebbe così con il proseguire con la riassunzione. Si pensi alla rilevanza in tema di prescrizione o di litispendenza. Del resto la norma regolamentare sopra citata prevede la prosecuzione del processo in caso di opposizione(art. 17): "...prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria".

P.T.M.

Dispone che il procedimento introdotto nelle forme del ricorso monitorio europeo prosegua nelle forme del rito ordinario;

Fissa l'udienza di prima comparizione per il giorno 08/02/2017, ore 9,00;

Ordina all'opposto ... di notificare atto di riassunzione all'opponente, nel rispetto del termine ex art. 163 bis c. p. c., oltre che delle prescrizioni ex art 163 c. p. c.;

Manda la cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti.

Taranto, 15/09/2016

Il giudice – dott. Claudio Casarano